



COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA

Provincia di Imperia

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2023

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Aquila d'Arroscia (di seguito "il Comune"), a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero dal tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'articolo 4.
2. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
3. La superficie delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Nell'obiettivo difficoltà di individuare le superfici escluse da tributo per la produzione di rifiuti speciali (qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 50%.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 25, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore ovvero di recupero d'ufficio.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 25, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione

che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuyente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base a quanto disposto dal successivo articolo 21.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. Il Comune individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.

6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, il Comune stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che effettua il servizio all'utenza.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4.
2. Il tributo è dovuto da coloro che detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per tutte le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di inizio dell'obbligazione tributaria. Le variazioni anagrafiche intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data delle medesime.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a quello indicato nella tabella sottostante:

| Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale | | |
|--|---------------|----------------------|
| Superficie (mq) | | n° componenti |
| Da | a | |
| per superfici inferiori o uguali a 30 metri quadrati | | 1 |
| 30,10 | 100 | 2 |
| 100,10 | 200 | 3 |
| Oltre | 200,10 | 4 |

6. Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. L'aggiornamento decorre dalla data di presentazione della richiesta, debitamente accertata.

7. Le pertinenze, cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito adibiti ad uso privato, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

Art. 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da **allegato A** al presente regolamento, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.

3. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.

4. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In caso di divergenza si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere debitamente comprovata dal soggetto passivo.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché identificabili da planimetria che dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi in sede di dichiarazione.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani come ad esempio:
 - a) le abitazioni prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1.50;
 - c) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;
 - d) i locali strettamente connessi all'attività del culto limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose, ove non si producono rifiuti;
 - e) le unità immobiliari in condizioni di obiettiva non utilizzabilità in quanto oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro/risanamento o ristrutturazione edilizia, così come definite dalla lettera b) e seguenti dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori. Il soggetto passivo nella attestazione di cui al successivo art. 24 deve indicare la tipologia dell'intervento, la data di inizio lavori e la presunta durata degli stessi e, in caso di interventi inerenti all'abitazione di residenza, il luogo di temporanea dimora. Salvo prova contraria, gli interventi di semplice manutenzione ordinaria (di cui alla lettera a), comma 1, art. 3 D.P.R. 380/2001), non comportano la non utilizzabilità dell'immobile. Potranno essere effettuati controlli sullo stato dei lavori da personale comunale per verificare la veridicità di quanto dichiarato.

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 – Riduzione per le utenze domestiche

1. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi.

2. La riduzione di cui al comma precedente compete a richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento. Parimenti il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La riduzione cessa di operare alla data in cui viene meno il beneficio che ne ha dato luogo.

Art. 14 - Riduzioni per il compostaggio domestico

1. All'utenza domestica che effettua auto compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione in misura pari al 5 % della tariffa.

2. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza, altresì, il Comune/soggetto gestore/soggetto incaricato a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. La riduzione può essere richiesta dal contribuente solo su un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione, nel caso sia intestatario di più unità dovrà indicare l'unità abitativa utilizzata in modo principale. In caso di coniugi intestatari di unità immobiliari separate, la detrazione sarà

applicata sull'unità immobiliare utilizzata in modo principale dal nucleo familiare. Con unità immobiliare si intende la singola particella catastale. La riduzione decorre dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 15 – Albo Compostatori

1. L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di svolgere l'auto compostaggio aerobico individuale ai sensi dell'articolo precedente e, pertanto, di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle riduzioni previsti dal Comune.

2. L'Albo Compostatori deve contenere le informazioni che consentono di conoscere e gestire le utenze iscritte, anche in termini di formazione, monitoraggio e controllo, per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi di rifiuto organico gestiti in autocompostaggio e per riconoscere alle stesse la riduzione del tributo comunale relativo ai rifiuti.

Le informazioni minime per ciascuna utenza sono:

- dati identificativi utenza tributo
- numero di componenti
- modalità di effettuazione dell'autocompostaggio (compostiera/fossa/cumulo)
- volume (litri/mc)
- data ultimo controllo (giorno/mese/anno), cognome e nome del rilevatore, ente di appartenenza o affidatario dell'incarico
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base dei controlli in loco (solo per le utenze non domestiche), espresso in kg/anno
- verifica della formazione dell'utenza all'autocompostaggio (SI'/NO). Se SI' luogo e data del corso.

3. L'Albo Compostatori contiene inoltre un'apposita sezione con l'elenco delle utenze che partecipano alle iniziative di compostaggio di prossimità e/o compostaggio di comunità, con le stesse finalità sopra riportate.

4. L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

5. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata al Comune o tramite e-mail/PEC indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso.

6. La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. In caso di

cancellazione per effetto di esito negativo delle verifiche, la decadenza vale per l'intero anno in corso.

Art. 16 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 17 – Agevolazioni e riduzioni

1. Il Consiglio comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare motivate agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, secondo criteri di ragionevolezza e non discriminazione tra i contribuenti.

2. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ed in ogni caso in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Le riduzioni e/o agevolazioni non sono tra loro cumulabili e pertanto in caso di loro concorrenza se ne applicherà una soltanto e in particolare quella che prevede la percentuale maggiore.

Art. 19 - Rifiuti urbani avviati a recupero o riciclo in modo autonomo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, nella sola parte variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al riciclo e la quantità presunta mediante coefficiente di produttività medio per tipologia di Comune, indicata con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; la formula da applicare è la seguente:

$$Rid = Q_{avv} / Q_{tot} (Kd)$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando

- a pena di decadenza - l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento opera a condizione che l'ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione prodotta, quantifichi l'esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente all'Ufficio Tributi che provvederà all'applicazione della medesima.

Art. 20 – Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e che si intendono servite. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale e tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 1001 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile).
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione di specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 25.

Art. 21 – Piano Finanziario

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.
2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal MTR di cui alla Deliberazione 443/2019.

Art. 22 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.
6. Per le utenze diverse da quelle di cui al comma precedente, ovvero sia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 25 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
7. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 23 – Tributo provinciale

1. Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della parte tassa del tributo.

Art. 24 – Versamento del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 25 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo.
2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina il presupposto impositivo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a

disposizione dal Comune. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio Protocollo del Comune o è spedita per posta, o inviata in via telematica, per fax, con posta certificata. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione e protocollazione.

5. In mancanza della dichiarazione di cui sopra, per le utenze domestiche, l'inizio della tassazione coincide con la decorrenza del contratto di locazione o altro contratto, ovvero con la data del rogito di acquisto, ovvero con la data della dichiarazione di residenza anagrafica presentata dal soggetto passivo, o comunque dalla data di inizio occupazione qualora dimostrabile da elementi certi; per le utenze non domestiche, l'inizio della tassazione coincide con il giorno di apertura dell'attività o con quello della decorrenza del contratto di locazione se precedente.

6. Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. L'ufficio tributi deve dare riscontro all'utente che ha presentato la dichiarazione ed eventuale altra documentazione entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, comunicando i codici utente ed utenza.

8. Le modalità di presentazione della dichiarazione di attivazione, modifica e cessazione del servizio sono riportate nella Carta della Qualità Contrattuale e Tecnica redatta ai sensi della normativa di settore e delle disposizioni dell'ARERA.

Art. 26 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. La superficie assoggettabile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi, a norma dell'articolo 1 commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 27 – Riscossione

1. Il Comune, provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato direttamente al Comune ai sensi della vigente normativa in materia, restando sempre impregiudicata la possibilità per il contribuente di procedere mediante Modello F24, utilizzando i previsti codici tributo.

3. Per i soli contribuenti esteri è altresì possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente presso la Tesoreria Comunale. I medesimi contribuenti dovranno poi, entro 30 giorni dall'effettuazione del pagamento inviare copia dello stesso all'ufficio tributi anche mediante email per permettere il controllo e l'abbinamento del pagamento medesimo.

4. Il versamento del tributo è effettuato in due rate, nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. È ammesso il versamento in un'unica soluzione, coincidente con la scadenza della prima rata individuata.

5. La Giunta Comunale può modificare, anche in sanatoria, il numero delle rate, stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 4 in presenza di circostanze debitamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

6. Qualora l'utente non riceva l'avviso di pagamento, per cause non imputabili né a lui né al Comune, è tenuto a contattare l'Ufficio Tributi del Comune al fine di poter adempiere all'obbligazione tributaria.

Art. 28 – Rateizzazione dei versamenti ordinari

1. Gli utenti che diano prova di una delle situazioni di seguito indicate, possono usufruire della possibilità di rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'art. 27 del presente regolamento:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) l'importo addebitato superi del 30%, il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni;
 - d) condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà dimostrabili attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare o dichiarazione ISEE aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad Euro 100,00. È salva la possibilità per il Comune di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. Il Comune, pervenuta la richiesta di dilazione, per i casi cui al comma 1, provvederà a trasmettere all'utente i bollettini e/o la modulistica e istruzioni necessarie per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
4. La richiesta di rateizzazione di cui al presente articolo deve essere presentata entro il termine di versamento indicato nell'avviso di pagamento.
5. Le somme dovute, a seguito di accoglimento della domanda di rateizzazione, possono essere maggiorate:
 - degli interessi di dilazione che non verranno applicati qualora la soglia di cui alla lettera c) del comma 1 sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al comune;
 - degli interessi di mora a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo trova applicazione il regolamento comunale generale delle entrate.

Art. 29 – Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui al precedente articolo 26, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni

dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 30 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 31 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio tributi dispone lo sgravio, la compensazione o il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo stabilito dalla normativa vigente.

Art. 32 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Rifiuti. Il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, applica le sanzioni, dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 33 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs.n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 35 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni approvato con la deliberazione del Commissario Prefettizio assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 in data 23/07/2014, e s.m.e i.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente, dal regolamento comunale generale delle entrate, dai regolamenti comunali e dai provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Le modifiche successive all'entrata in vigore di cui al comma 1, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di approvazione delle medesime nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 53 della Legge 388/2000.

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

| Cat. | Descrizione attività |
|------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, |
| 9 | Banche ed istituti di credito, studi professionali |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Pluri-licenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night-club |